

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO I.- LA F.I.G.C.

Art. 1

Organizzazione Federale

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi ed enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme organizzative o costituiti per particolari determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 2

Le Assemblee Federali

1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

2. I criteri di composizione ed elezione delle Assemblee Federali sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto Federale.

3. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Corte Federale di Appello, costituita in apposito collegio di garanzia elettorale.

4. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono con le modalità fissate da apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio Federale.

5. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.

6. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo al Tribunale Federale a livello nazionale - sezione disciplinare entro il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte degli aventi diritto che sono stati presenti, purché gli stessi abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Gli aventi diritto che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dei verbali.

Art. 3

Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C.

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.

2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea.

L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato.

4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati.

5. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.

6. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.

Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario.

Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.

7. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 6, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.

Art. 4

Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali

1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:

- a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente;
- b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- c) quattro atleti e due tecnici.

2. L'elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dello Statuto.

3. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell'organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati. Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini.

La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

4. In conformità all'art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell'A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

Art. 5

Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche.

2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza.

3. Vigé il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell'ordine il maggior numero di voti.

In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Art. 6

Elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea Federale, per la elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno venti giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

Art. 7

Funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono.
2. Le riunioni ordinarie degli organi collegiali sono convocate dai rispettivi Presidenti.
3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.
5. Il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale.
6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell'ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all'integrazione per l'elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria.

Art. 8

Durata delle cariche

1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta.

Art. 8 bis

Sospensione componente organismo FIGC

In caso di sospensione dalla carica di componente di organismo federale è consentita la sostituzione temporanea dello stesso con un componente supplente, che potrà accedere alla carica con le stesse modalità e procedure riservate al titolare.

Art. 9

I Commissari Straordinari

1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 21 lett. /) dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.

Art. 10

I Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.

2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.

3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro da attività inerente al trasferimento dei calciatori.

4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.

5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.

6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A, L.N.P. Serie B e di Divisione Calcio Femminile, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.

7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 11

Uffici della F.I.G.C.

1. Gli Uffici della F.I.G.C. operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale responsabile della gestione amministrativa che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. I funzionari della struttura

amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.

3. Il Segretario generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle attività di propria competenza da uno o più Vice-Segretari nominati dal Presidente Federale.

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.

Art. 11 bis

Il Corpo degli Ispettori Federali

1. E' istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.
2. Il Corpo degli Ispettori Federali è nominato, per due anni dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.
3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.

Norma Transitoria

Il mandato degli Ispettori federali attualmente in carica scadrà il 28 febbraio 2012

Art. 11 ter

Le Commissioni Federali

1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Art. 11 quater

Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.

2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentante designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .

3. Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.

4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 11 quinquies Commissione Dirigenti Sportivi

1. È istituita presso la FIGC la Commissione Dirigenti Sportivi.

2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.

3. Tra i componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere individuati tra persone in possesso di specifica esperienza pluriennale in materia di formazione professionale, almeno due componenti devono essere in possesso di specifiche competenze in materie giuridiche e gli altri componenti devono aver maturato una esperienza manageriale pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

5. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

6. La Commissione, oltre all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dal Regolamento dei Direttori Sportivi, organizza, sulla base di specifiche esigenze formative, i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, secondo i programmi e le modalità di svolgimento dalla stessa approvati.

Art. 11 sexies Commissione Federale Antidoping

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Federale Antidoping.

2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.

3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

4. La Commissione - nel rispetto delle direttive della NADO ITALIA e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (Registered Testing Pool - RTP), ha il compito di:

- a) proporre la programmazione annuale dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione (Test Distribution Plan - TDP aggiuntivo);
- b) mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o di suo delegato federale, rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali preposti ai controlli antidoping;
- c) provvedere alla designazione degli Chaperone per le gare soggette a controllo antidoping, secondo le richieste della NADO ITALIA e le indicazioni della Federazione;
- d) effettuare studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione al doping, secondo le indicazioni della Federazione;
- e) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare, nelle materie di propria competenza, la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
- f) effettuare le designazioni degli Chaperone secondo criteri di equità, nel rispetto dei vincoli finanziari.

5. Gli Chaperone nominati ogni due stagioni sportive dal Consiglio Federale, hanno i compiti e le responsabilità previste dalle Linee Guida WADA e dalle Norme Sportive Antidoping di Nado Italia.

6. I componenti della Commissione e gli Chaperone sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.

7. I componenti la Commissione e gli Chaperone non possono ricoprire cariche o incarichi nelle società affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati della Federazione. La violazione di tale divieto comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico ricoperto.

Art. 11 septies **Commissione Medico-Scientifica Federale**

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Medico-Scientifica Federale.

2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, tra cui il Medico Federale con funzioni di **Coordinatore**.

3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

4. La Commissione, secondo le direttive del Presidente Federale, ha il compito di:

- a) indirizzare e coordinare le attività delle differenti strutture operative della FIGC sui temi della tutela della salute;
- b) mantenere i rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali governativi preposti alle materie medico - scientifiche;
- c) promuovere studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione, indirizzati alla tutela della salute, secondo le indicazioni della FIGC;

- d) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare sul piano medico-scientifico la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
- e) supportare le Leghe, le Divisioni ed i Settori della FIGC, nonché le componenti tecniche, riguardo le materie medico-scientifiche;
- f) rappresentare la FIGC nei consessi medico-scientifici nazionali e internazionali.

Art. 12

Ordinamento finanziario

1. L'esercizio finanziario della F.I.G.C. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La F.I.G.C. regola con disposizioni interne il proprio ordinamento contabile e l'attività relativa alle procedure negoziali.

Art. 13

Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.